



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SULLA FACOLTA' DEL COMUNE DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL TRIBUTO LIQUIDATO DIRETTAMENTE PER IL RECUPERO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 15/05/2025, n. 3672/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Tassa Rifiuti - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune - Facoltà - Presupposti - Notifica di avviso di accertamento - Ammissibilità - Applicazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base di dati ed elementi già forniti dal contribuente e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o infedele dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che rimane salva la facoltà del Comune di emettere un avviso di accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, ma, qualora l'ente impositore scelga di notificare l'avviso, deve farlo senza irrogare sanzioni, escluse, in caso di diretta iscrizione a ruolo, dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997).

Rif. normativi

Art. 72 del d.lgs. n. 507/1993

Art. 13 del d.lgs. n. 431/1997.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5-6, ordinanza n. 37006 del 26/11/2021 (CONF).

Anno pubbl.

2025.